



eKAB-Nr.: 00.059.576

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten

Veröffentlicht: 10.06.2021

Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC)

Il testo della revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) del 18 febbraio 2021, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 24 febbraio 2021 nel Foglio ufficiale cantonale (eFUC n. 00.055.587).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 25 maggio 2021. L'8 giugno 2021 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) del 18 febbraio 2021 con effetto al 1° gennaio 2022, fatta eccezione per l'inserimento dell'articolo 50c. L'inserimento dell'articolo 50c verrà posto in vigore con effetto al 1° luglio 2021.

In nome del Governo

Il Presidente: Mario Cavigelli

Il Cancelliere: Daniel Spadin



Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 25 maggio 2021

Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC)

Modifica del 18 febbraio 2021

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	210.100 730.200
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 19 ottobre 2020,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice civile svizzero^[1]) (LICC)" CSC
[210.100](#) (stato 1 aprile 2019) è modificato come segue:

Art. 36 cpv. 4 (modificato)

⁴ Per il resto la procedura e l'impugnazione si conformano alle disposizioni del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, per quanto il diritto di rango superiore o la presente legge non prevedano nulla di diverso.

Art. 36a cpv. 1 (modificato)

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti coordina la procedura d'informazione sui dati personali dei genitori biologici (art. 268c) e su richiesta consiglia il minore, i genitori biologici nonché i loro discendenti (art. 268d). A tale scopo l'autorità di protezione dei minori e degli adulti gestisce un servizio di informazione e di consulenza per la ricerca delle origini.

Art. 38 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (nuovo)

I. Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. In generale (titolo modificato)

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è un'autorità specializzata cantonale indipendente nell'applicazione del diritto.

- a) *abrogata*
- b) *abrogata*
- c) *abrogata*
- d) *abrogata*
- e) *abrogata*

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

⁴ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti dispone di una direzione e di almeno cinque sedi distaccate regionali.

Art. 39 cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

2. Compiti (titolo modificato)

¹ *Abrogato*

² L'autorità di protezione dei minori e degli adulti svolge i compiti di protezione dei minori e degli adulti attribuiti dal Codice civile e dal rimanente diritto federale, se il diritto cantonale non delega tali compiti a un'altra autorità.

³ All'autorità di protezione dei minori e degli adulti competono in particolare i seguenti altri compiti:

- a) consulenza ai genitori nell'elaborazione di contratti di mantenimento;
- b) deposito e conservazione di mandati precauzionali (art. 361);
- c) adempimento dei compiti dell'autorità centrale cantonale per le convenzioni internazionali nei settori della protezione dei minori e degli adulti, nonché dell'autorità preposta all'esecuzione in caso di rinvio di minori;
- d) compiti che le vengono attribuiti dal diritto cantonale o dal Governo.

⁴ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può incaricare servizi idonei dell'adempimento dei compiti conformemente al capoverso 3 lettera d, in particolare dell'accertamento della situazione del minore e della famiglia all'estero, dello svolgimento di procedure di conciliazione e mediazione all'estero, nonché del rinvio di un minore all'estero.

Art. 40 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato), cpv. 5 (nuovo)

¹ Il direttore dirige l'autorità di protezione dei minori e degli adulti dal punto di vista del personale, operativo e specialistico e vigila sull'attività di quest'ultima.

² Al direttore competono in particolare i seguenti compiti:

- b) **(modificata)** garantire una prassi uniforme nell'applicazione del diritto nonché l'uniformità delle procedure;
- c) *abrogata*
- f) **(modificata)** allestire e controllare il preventivo;
- g) **(modificata)** garantire una formazione e un perfezionamento professionali appropriati dei membri delle autorità, dei curatori professionali e dei curatori privati;
- h) **(nuova)** garantire la qualità nel quadro dell'adempimento dei compiti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- i) **(nuova)** rappresentare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti verso l'esterno.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

⁵ Il direttore può adempiere i compiti di un membro dell'autorità.

Art. 41 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

¹ Il Governo esercita la vigilanza sull'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

² Nei limiti delle facoltà di vigilanza, può impartire istruzioni all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

³ Dal punto di vista amministrativo, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è subordinata al Dipartimento designato dal Governo.

Art. 43 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (abrogato)

¹ Ogni sede distaccata dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è costituita da:

- a) **(modificata)** un responsabile della sede distaccata quale membro dell'autorità;
- b) **(modificata)** almeno altri due membri dell'autorità;
- c) **(modificata)** altri collaboratori del segretariato e dei servizi di supporto.

³ *Abrogato*

Art. 44

Abrogato

Art. 45

Abrogato

Art. 45a

Abrogato

Art. 46 cpv. 3 (modificato)

³ Essi sono competenti per la consulenza e il sostegno ai tutori privati nonché ai curatori privati.

Art. 48 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

² In casi eccezionali motivati, con il consenso dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti si può prescindere dal requisito di un diploma riconosciuto.

³ In sede di assunzione di curatori professionali, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve essere coinvolta con voto consultivo.

Art. 49 cpv. 1 (modificato)

¹ Il responsabile dirige l'ufficio dei curatori professionali dal punto di vista del personale, dell'esercizio e tecnico, vigila sull'intera attività dell'ufficio dei curatori professionali e lo rappresenta verso l'esterno.

Art. 50b cpv. 1 (modificato)

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può accollare le spese dell'esecuzione sostitutiva ai curatori che colpevolmente non adempiono ai loro doveri.

Art. 50c (nuovo)

4. Contributi

¹ Il Cantone si fa carico dei contributi per le assicurazioni sociali di curatori privati per le curatele da essi assunte.

Art. 54 cpv. 2 (modificato)

² Se non si giunge a un tale accordo, in caso di rischio di recidiva l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può, su richiesta del medico curante oppure d'ufficio, ordinare assistenza e cure successive al ricovero adeguate per un massimo di dodici mesi.

Art. 56 cpv. 1 (modificato)

V. Procedura

1. Principio (titolo modificato)

¹ Per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti trovano applicazione per analogia le disposizioni generali del Codice di procedura civile e le relative norme concernenti la procedura sommaria, per quanto il diritto di rango superiore e la presente legge non prevedano nulla di diverso.

Art. 57 cpv. 3 (modificato)

³ L'apertura di un procedimento va comunicata all'interessato e al suo rappresentante legale.

Art. 58 cpv. 2

² Rientrano nella competenza della direzione del procedimento in particolare:

- d) **(modificata)** emanazione di decisioni di stralcio e di non entrata nel merito;
- e) **(nuova)** ordine o revoca dell'effetto sospensivo nella procedura di impugnazione (art. 450c e art. 450e);
- f) **(nuova)** emanazione di decisioni d'esecuzione (art. 450g).

Art. 58a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ L'audizione personale dell'interessato viene svolta da un membro dell'autorità. In presenza di circostanze particolari può esserne incaricato uno specialista.

² In caso di grave intervento nei diritti della personalità, l'audizione viene svolta dall'autorità collegiale.

Art. 59a cpv. 1 (modificato)

b) Competenza individuale nella protezione dei minori e degli adulti **(titolo modificato)**

¹ Rientrano nella competenza individuale del membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione:

- a) **(modificata)** nomina di un curatore (art. 306 cpv. 2, art. 400, art. 401, art. 402 e art. 403), decisione relativa a un cambio di curatore a seguito della fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale (art. 421 n. 3) oppure su richiesta del curatore (art. 422);
- b) **(modificata)** autorizzazione e decisione relative all'investimento e alla custodia dei beni (art. 408 cpv. 3);
- c) **(nuova)** approvazione del conto e del rapporto finali nonché dispensa dall'obbligo di allestire un rapporto e un conto finali alla fine del rapporto di lavoro del curatore (art. 425);
- d) **(nuova)** assunzione di una misura esistente dall'autorità del domicilio precedente (art. 442 cpv. 5 e art. 444);
- e) **(nuova)** determinazione del compenso per il curatore (art. 404 cpv. 2) e per la persona incaricata (art. 366, art. 392 n. 2 e art. 307);
- f) **(nuova)** decisioni in merito all'ammontare delle spese procedurali e a chi debba sostenerle.

Art. 59b cpv. 1

¹ Nella procedura di protezione dei minori rientrano nella competenza individuale del membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione:

- a) **(modificata)** presentazione al tribunale competente dell'istanza di nuovo disciplinamento dell'autorità parentale (art. 134 cpv. 1);
- b) **(modificata)** nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia in caso di accordo tra i genitori o di decesso di un genitore, nonché approvazione di contratti di mantenimento (art. 134 cpv. 3 e cpv. 4, art. 179 cpv. 1, art. 287, art. 298d e art. 315b cpv. 2);
- c) **(modificata)** nuovo disciplinamento delle relazioni personali o della partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio in casi non controversi, senza modifica dell'autorità parentale o del mantenimento (art. 134 cpv. 4, art. 179 cpv. 1 e art. 298d);
- e) **(modificata)** consenso all'adozione di un minore sotto tutela (art. 265 cpv. 2);
- f) *abrogata*
- h) **(modificata)** nomina di un curatore per l'accertamento della paternità e per disciplinare il mantenimento (art. 308 cpv. 2);
- k) **(modificata)** ordine di istituire una curatela di rappresentanza per salvaguardare i diritti successori dell'infante concepito (art. 544 cpv. 1^{bis});
- l) **(nuova)** nomina di un tutore o di un curatore per ordine di un giudice (art. 298 cpv. 3 e art. 315a cpv. 1);
- m) **(nuova)** nomina di un tutore per un minorenne che non è sotto autorità parentale (art. 327a).

Art. 59c cpv. 1

¹ Nella procedura di protezione degli adulti rientrano nella competenza individuale del membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione:

- a) *abrogata*
- c) *abrogata*
- e) **(modificata)** compilazione di un inventario, nonché ordine di compilare un inventario pubblico (art. 405 cpv. 2 e cpv. 3).
- f) *abrogata*

Art. 60 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo), cpv. 5 (nuovo)

² Decisioni incidentali dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti possono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione dinanzi al Tribunale cantonale.

³ Il Tribunale cantonale non è vincolato alle richieste delle parti e indaga la fattispecie d'ufficio. Sono ammessi nuovi fatti e mezzi di prova.

⁴ A termini disposti dalla legge o dall'autorità non si applica la sospensione del termine. Le parti devono essere rese attente al riguardo.

⁵ Per il resto fanno stato per analogia le norme relative alla via d'appello civile, per quanto il diritto di rango superiore non preveda nulla di diverso.

Art. 61 cpv. 2 (modificato)

² Chi è in possesso di direttive del paziente deve comunicarle al medico curante, qualora venga a conoscenza dell'incapacità di discernimento della persona che le ha impartite.

Art. 63a cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo), cpv. 5 (nuovo), cpv. 6 (nuovo), cpv. 7 (nuovo)

b) Misure di protezione dei minori **(titolo modificato)**

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

³ Le spese di misure di protezione dei minori ambulatoriali e stazionarie sono a carico del comune del domicilio civile del minore interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi, se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti o del giudice oppure una raccomandazione di un'altra autorità specializzata in materia di protezione dei minori condivisa dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Se un comune contesta la competenza per l'assunzione delle spese, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può anticipare tali spese.

⁴ I detentori dell'autorità parentale partecipano alle spese di misure di protezione dei minori in misura del contributo dei genitori definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, almeno però in misura di dieci franchi al giorno. Se non sono in grado di farlo per ragioni economiche, del contributo dei genitori si fa carico l'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico dei detentori dell'autorità parentale.

⁵ Il comune può chiedere al Cantone il rimborso del 95 per cento delle spese delle misure di protezione dei minori stazionarie, a carico del fondo intercomunale gestito dal Cantone.

⁶ L'80 per cento dei contributi versati dai genitori per le spese di misure di protezione dei minori stazionarie deve essere trasmesso dal comune al Cantone a favore del fondo intercomunale.

⁷ Le spese nette a carico del fondo intercomunale conformemente al capoverso 5 e al capoverso 6 vengono ripartite tra i comuni nell'anno seguente, in rapporto alla popolazione residente permanente.

Art. 63a^{bis} (nuovo)

c) Misure di protezione degli adulti

¹ Le spese di misure ambulatoriali e stazionarie di protezione degli adulti sono a carico dell'interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi.

² In via subordinata sono a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico. Sono applicabili le disposizioni corrispondenti.

³ Se assicuratori malattia o comuni contestano la competenza per l'assunzione delle spese legate al ricovero a scopo di assistenza ordinato da un medico, queste spese vengono anticipate dal Cantone.

Art. 63a^{ter} (nuovo)

d) Assunzione delle spese in caso di cambio di domicilio

¹ In caso di cambio di domicilio dell'interessato mentre è in corso una misura, le spese di misure di protezione dei minori e le spese di misure di protezione degli adulti che in via sussidiaria sono a carico dell'ente pubblico devono essere assunte proporzionalmente dai rispettivi comuni, in ragione della durata del domicilio dell'interessato nel rispettivo comune.

Art. 63b

e) Spese in relazione a misure mediche (titolo modificato)

Art. 66 cpv. 1

¹ Il Governo disciplina in un'ordinanza i dettagli riguardanti in particolare:

- a) **(modificata)** l'organizzazione nonché i bacini di utenza geografici delle sedi distaccate;

Art. 85

Abrogato

II.

L'atto normativo "Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge sulla perequazione finanziaria, LPFC)" CSC [730.200](#) (stato 1 marzo 2021) è modificato come segue:

Art. 8 cpv. 2

² La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:

- b) **(modificata)** ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento^[2]);
- c) **(nuova)** articolo 63a della legge d'introduzione al Codice civile svizzero^[3]).

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: *Martin Wieland*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 24 febbraio 2021

Scadenza del termine di referendum: 25 maggio 2021

[1] Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

[2] CSC [215.050](#)

[3] CSC [210.100](#)